



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALUZZO

il giudice unico
Fabio Franconiero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA **IL CASO.it**

nella causa iscritta al n. di r.g. 1669/04

avente ad oggetto: azione di riduzione del prezzo, restituzione e risarcimento danni

promossa da

L M e B D

coniugi residenti in Saluzzo, via n. , rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti C P e S P e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati, in Savigliano, viale n. , per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORI -

contro

SOCIETA' IMMOBILIARE di B & C. s.n.c.

in persona del legale rappresentante B E , con sede in Saluzzo, corso n. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. G M e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Racconigi, piazza n. , per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26/11/2007

- CONVENUTA -

* * * * *

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 23/4/2009

Per gli attori:

“previa ammissione, per mero scrupolo ed in subordine, delle prove per interrogatorio e testi dedotte con memoria 20-10-2006;

rigettate tutte le prove orali avversarie e, nel denegato caso di loro ammissione, ammessa la prova contraria diretta per testi sui capitoli avversari, con i testi già indicati sui capitoli attorei;

ridurre il prezzo della vendita de qua in relazione ed in proporzione ai vizi e/o difetti degli immobili nella misura del 50% o in quell'altra dal Tribunale arbitranda;

condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al prezzo come sopra ridotto, vale a dire alla restituzione del 50% di €. 413.165,00 o di quell'altra somma dal Giudice arbitranda, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 22-1-2004 al saldo;

condannare comunque la convenuta al risarcimento dei danni per i vizi, difetti e/o mancanze di qualità, danni che si propongono nella somma di €. 250.000,00 o in quell'altra somma determinanda ed arbitranda oltre interessi e rivalutazione monetaria;

con il favore delle spese.

IL CASO.it

Per la convenuta:

"Prevvia l'ammissione delle prove orali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e precisamente dei capitoli dal numero 1 al numero 8, comprese le sottotnumerazioni indicate nel numero 8, dalla lettera a. alle lettere d.d. a pagina 10 della memoria di costituzione e risposta, dando atto che, per errore materiale, nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 23.10.2006 è stata richiesta l'ammissione dei capitoli da 1 a 7,

invece che da 1 a 8 (come già rilevato all'udienza del 30.1.2008), nonché delle prove orali dedotte nella memoria di replica ex art. 184 del 4.12.2006, previa rinnovazione della CTU, con incarico a nuovo consulente, rigettare le domande attoree (anche con riferimento alla eccepita decadenza dalla garanzia per i vizi ed i difetti per tardiva denuncia degli stessi e la carenza di legittimazione passiva per ogni vizio relativo ad interventi concordati direttamente dall'acquirente con i fornitori e comunque non oggetto di pattuizioni). Col favore delle spese."

FATTO

IL CASO.it

Premesso di avere stipulato con la Immobiliare di B & C. s.n.c. in data 24/5/2003 una scrittura privata con la quale quest'ultima prometteva di vendere al prezzo di € 413.165,00 tre unità immobiliari, uno a destinazione abitativa e due posti auto scoperti, facenti parte del complesso residenziale in corso di costruzione denominato "Residenza ", in Saluzzo, via , i coniugi L M e B D hanno chiesto che, accertato l'inadempimento all'obbligo di ottenere l'abitabilità ed agibilità degli stessi, l'esistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e la mancata ultimazione delle stesse, la predetta società immobiliare sia condannata alla proporzionale riduzione del prezzo, alla restituzione del corrispettivo percepito in eccedenza, ed al risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti lamentati.

A sostegno delle domande deducono: che in allegato al preliminare di compravendita era stato allegato il capitolato d'appalto concernente i lavori di costruzione del complesso immobiliare, consistente in villette a schiera, affidati alla promittente venditrice; che le unità immobiliari oggetto di preliminare venivano poi trasferite ad essi attori con atto a rogito notaio F B di Cavallermaggiore del 22/1/2004, dietro versamento dell'integrale prezzo pattuito; che ciò malgrado le unità

immobiliari acquistate non erano state realizzate a regola d'arte, stante la presenza di vizi e difetti, non eliminati dalla società convenuta, concernenti un posto auto, la facciata esterna della porzione abitativa, ed i locali interni del manufatto.

IL CASO.it

La Immobiliare di B & C. s.n.c. ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori, eccependo in via preliminare la decadenza dalla garanzia per vizi, per tardiva denuncia degli stessi, e rilevando, nel merito, l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di realizzare i lavori di costruzione. In particolare evidenzia: che nel contratto definitivo era stato previsto l'acquisto da parte degli attori della porzione immobiliare abitativa limitatamente al rustico; che la realizzazione di detti lavori è stata in effetti curata dai coniugi acquirenti, espressamente a ciò facoltizzati nel capitolato di appalto allegato al contratto preliminare, i quali avevano anche ostacolato l'esecuzione delle opere affidate alle ditte subappaltatrici incaricate da essa convenuta.

DIRITTO

L'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per tardiva denuncia dei vizi lamentati è infondata e va quindi respinta, per un duplice ordine di rilievi.

IL CASO.it

Al di là del fatto che è la stessa società convenuta ad ammettere di avere ricevuto lamentele in ordine all'andamento dei lavori di costruzione del complesso residenziale di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di vendita tra le parti in causa (in particolare: punto n. 6 della comparsa di risposta), e che tra le varie doglianze gli attori deducono anche il mancato completamento dei lavori affidati alla società immobiliare convenuta, in relazione alla quale circostanza non è invocabile la decadenza ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, risultano in primo luogo condivisibili i rilievi dei coniugi L -B nel punto in cui individuano

come *dies a quo* del termine di denuncia dei vizi e difetti quello di redazione della perizia asseverata del geom. L. T. (doc. n. 5 di parte attrice), ovvero il 13/3/2004. Appare infatti evidente come sulla sola scorta delle risultanze di tale perizia gli stessi abbiano potuto acquisire una piena e precisa cognizione circa l'esistenza di lavori non a regola d'arte, così da essere messi in condizione di far utilmente valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i diritti ad essi spettanti dell'inadempimento agli obblighi dell'appaltatrice dei lavori, il cui accertamento – come noto – richiede l'ausilio di cognizioni tecniche specialistiche non sempre in possesso del *quibus de populo*. Considerato che con missiva in data 16/3/2004 tali vizi sono stati denunciati alla Immobiliare a mezzo raccomandata a/r spedita il successivo 17/3 (cfr. doc. n. 6, comprensivo della ricevuta di spedizione con timbro dell'ufficio postale accettante) la denuncia dei vizi emersi all'esito delle operazioni peritali di cui sopra deve dunque ritenersi rispettosa del termine di 8 giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495, comma 3, c.c..

IL CASO.it

Peraltro, giova evidenziare come nel caso di specie le doglianze dei coniugi attori si appuntino sulla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione oggetto del capitolato di appalto allegato al preliminare di vendita del 24/5/2003, per cui la decadenza in materia di garanzie edilizie risulta essere erroneamente invocata nella vicenda oggetto del presente giudizio.

Venendo al merito della presente controversia, l'argomentazione con la quale la società convenuta assume non essere tenuta a completare le unità immobiliare vendute agli attori importa la necessità di puntualizzare, in via generale, i rapporti tra il contratto preliminare ed il successivo atto di trasferimento definitivo, e, con specifico riguardo al caso oggetto di questo giudizio, di indagare in ordine alla reale volontà delle parti nella definizione

del regolamento e dei rispettivi obblighi contrattuali. Ciò in considerazione della parziale discordanza tra quanto pattuito nella scrittura preliminare del 24/5/2003 ed il successivo rogito di trasferimento, sulla cui base la predetta convenuta fonda la propria eccezione. Infatti, oggetto della promessa di vendita di cui al primo contratto sono tre unità immobiliari da costruire, come precisato all'art. 1 del preliminare (doc. n. 1 di parte attrice), nonché nel successivo art. 3, contenente un rinvio all'allegato capitolato dei lavori appaltati alla società venditrice: *"tali unità immobiliari saranno costruite ed ultimate in ogni parte come da capitolato di costruzione che si allega alla presente sotto la lettera "G".*" Per contro, nel contratto di vendita definitivo (doc. n. 2 di parte attrice), viene espressamente precisato che l'unità destinata ad abitazione dei coniugi attori *"è stata costruita dalla società venditrice limitatamente al rustico per quanto riguarda i piani sotterranei e come tale viene qui venduta, mentre i piani soprastanti sono privi della dotazione di servizi, pavimenti ed impianti, essendo dunque a carico della parte acquirente la cura e l'onere dell'esecuzione delle opere e per l'acquisizione delle forniture necessarie al completamento della porzione stessa".*

IL CASO.it

Ebbene, in generale va ricordato come sia ormai dominante in giurisprudenza, oltre che in dottrina, e condivisa da questo giudice, la tesi secondo cui il contenuto tipico del contratto preliminare non si sostanzia nella sola promessa di prestare il consenso definitivo (*pactum de contrahendo*), ma anche in una promessa di prestazioni (*pactum de dando*), con la conseguenza che detto contratto, partecipando al programma delle prestazioni finali e impegnando le parti alla relativa attuazione, non vincola le parti alla sola stipulazione del definitivo, ma anche a porre in essere tutti i comportamenti necessari ed accessori, di natura positiva o negativa, idonei a realizzare in modo compiuto il

programma finale (la pronuncia della Cassazione che ha accolto la tesi ora esposta è la n. 1720 del 27/2/1985 delle Sezioni unite, con la quale è stata ammessa l'esperibilità dell'azione di riduzione del prezzo anche in caso di contratto preliminare, cumulativamente all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; tesi poi costantemente seguita dalle sezioni semplici, *ex plurimis*, n. 3679 del 14/4/1999; n. 5121 del 19/4/2000; n. 9636 del 16/7/2001, n. 26943 del 15/12/2006; n. 25050 del 30/11/2007; cfr. inoltre Cass., sez. un., n. 11624 del 18/5/2006, in relazione al preliminare di vendita di cosa altrui).

IL CASO.it

Ciò precisato, occorre stabilire nel caso di specie a quale dei due contratti stipulati le parti abbiano dato prevalenza, se cioè la fonte delle reciproche obbligazioni negoziali debba essere individuata nella scrittura preliminare di promessa di vendita di unità immobiliari in costruzione del 24/5/2003 o nel successivo contratto di vendita definitivo, di cui al rogito notarile in data 22/1/2004.

Sulla specifica questione si registra presso la giurisprudenza di legittimità un orientamento tendente ad annettere al contratto definitivo valore di fonte esclusiva dei diritti e doveri negoziali delle parti (Cass. n. 5635 del 18/4/2002; n. 2824 del 25/2/2003; n. 8515 del 28/5/2003), col temperamento, recentemente ammesso dalla Suprema Corte, della facoltà per queste ultime di provare in concreto, sia pure, nel caso di beni immobili, con il solo mezzo dello scritto coevo alla stipulazione del definitivo, la sopravvivenza a quest'ultimo del regolamento pattizio contenuto nel preliminare (Cass. n. 233 del 10/1/2007; n. 15585 del 11/7/2007).

IL CASO.it

Questo giudice non può che dissentire dall'indirizzo da ultimo menzionato, malgrado l'autorevolezza dell'organo che lo ha espresso. Esso infatti appare risentire dell'impostazione tradizionale che relega il contratto

preliminare a mero *pactum de contrahendo*, la quale, come visto sopra, risulta ormai superata dall'orientamento che ammette la parte promissaria acquirente ad esperire i rimedi volti ad assicurare il rispetto dell'equilibrio sinallagmatico anche prima della stipulazione del definitivo, con specifico riguardo alle obbligazioni assunte dal promittente venditore in sede di contratto preliminare. In particolare, la tesi della prevalenza della volontà espressa nel contratto definitivo sul preliminare finisce per porsi in contraddizione con il rilievo attribuito a quest'ultimo ai fini della valutazione concernente l'esatto adempimento da parte del promittente venditore, in conformità all'originaria sua funzione di mezzo di controllo delle sopravvenienze da parte del promissario acquirente. La pari considerazione dei due titoli negoziali, concernenti la medesima vicenda giuridica, nell'ambito del giudizio in ordine alla effettiva attuazione del rapporto contrattuale così creato - quale evincibile dall'orientamento ormai dominante anche presso la giurisprudenza di legittimità - si traduce ad avviso di questo giudice nella necessità di ricercare la reale volontà delle parti senza attribuire al contratto definitivo alcuna prevalenza sotto questo profilo, del resto difficilmente prospettabile in considerazione della sua prevalente funzione solutoria rispetto agli obblighi assunti nel preliminare dalle parti.

IL CASO.it

Venendo ora al caso oggetto del presente giudizio, plurimi elementi conducono ad annettere al contratto preliminare rilievo di effettiva fonte degli obblighi assunti dalle parti in causa.

In primo luogo, come correttamente osservano i coniugi L. - B. , risulta in via documentale come le parti contraenti abbiano inteso mantenere fermo il prezzo convenuto nella scrittura privata di promessa di vendita, vale a dire € 413.165,00, e non già il minore prezzo di € 300.000,00 dichiarato, per evidenti e consuete finalità di risparmio fiscale,

nel contratto definitivo. Ciò si evince dai pagamenti parziali, complessivamente pari al primo ammontare, di cui vi è evidenza scritta agli atti di causa (doc. da "A" a "P" del fascicolo di parte attrice). Parimenti costituiscono prova documentale incontrovertibile del fatto che in virtù degli accordi vigenti tra le parti in causa incombeva alla società convenuta l'obbligo di realizzare ed ultimare le unità immobiliari acquistate dagli attori, in conformità al capitolato dei lavori allegato al preliminare, le attestazioni di conformità degli impianti realizzati e le fatture per le opere svolte dai subappaltatori in relazione alla realizzazione del complesso residenziale " " (di cui alle lett. "Q" a "V" delle produzioni di parte attrice), tutte indirizzate alla Società immobiliare .

Le risultanze qui descritte costituiscono prova della reale intenzione delle parti desumibile, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., dal loro comportamento successivo alla conclusione del contratto preliminare. **IL CASO.it**

Nondimeno, la comune volontà delle parti in causa di mantenere in vita gli obblighi derivanti dal contratto preliminare anche in seguito alla stipulazione del definitivo, è agevolmente ricavabile da elementi di prova di carattere scritto contestuali alla stipulazione del contratto definitivo del 22/1/2004, così come richiesto dalla Cassazione nelle due pronunce del 2007 (n. 233 e n. 15585) sopra richiamate. In quest'ultimo contratto è infatti contenuta la garanzia ex art. 1669 c.c. da parte della società venditrice a favore dei coniugi acquirenti circa l'insussistenza di difetti costruttivi degli immobili venduti; ad essa accede l'estensione, con dichiarazione scritta in pari data, "*anche ai piani sotterranei*" e "*perciò a tutti i piani della casa*" (doc. n. 3 di parte attrice). Nel medesimo contratto definitivo, inoltre, la Società immobiliare ha espressamente assunto l'obbligo "*di eseguire a proprie cura e spese, tutti gli interventi che*

venissero richiesti dalle competenti autorità onde consentire il rilascio dell'abitabilità e/o agibilità".

Lette in modo unitario, le clausole contrattuali menzionate conducono ad affermare in modo univoco la persistenza in capo all'odierna convenuta al momento dell'atto definitivo di vendita delle obbligazioni dalla medesima assunte in forza del contratto di appalto di cui al capitolato allegato al preliminare del 24/5/2003.

Concludendo sul punto, deve dunque essere disattesa l'eccezione (in senso lato) con cui detta convenuta si afferma non responsabile della mancata o non corretta esecuzione dei lavori di realizzazione degli immobili acquistati dagli attori.

IL CASO.it

Venendo ora all'esame dei numerosi vizi e difetti lamentati da questi ultimi, occorre rifarsi alle risultanze della Ctu esperita in questo giudizio.

Il perito d'ufficio ha effettivamente confermato, per quanto concerne l'esterno dell'immobile, la lamentata privazione di fatto dell'utilizzo di un posto auto acquistato dai coniugi L. -B in ragione della relativa ubicazione in corrispondenza con il cancello carraio di accesso al cortile del complesso residenziale (lett. a del punto n. 9 dell'atto di citazione); ha inoltre riscontrato la presenza di vistose chiazze di umidità e fuoriuscita di sali igroscopici dal muro di recinzione (lett. b); di lievi difetti di funzionamento del predetto cancello, del cancello pedonale, nonché del portoncino blindato di accesso alla villetta (lett. "c", "d" e "i"); la non corretta posa dei pozzetti di resina in pvc per gli impianti di scarico delle acque e di infiltrazioni dalle bocche al piano terreno verso il piano interrato (lett. "f" e "g"); in relazione all'interno dell'immobile sono emersi all'esito degli accertamenti peritali: la mancanza di intonaci, il mancato fissaggio di griglie, la presenza di muffe ed infiltrazioni nell'intercapedine contro terra, il mancato completamento della riparazione di una tubazione nel locale di

sgombero (lett. "a" e "b"); il mancato funzionamento della porta basculante di accesso al garage interrato (lett. c); la difettosa posa delle pietre, la mancata lucidatura dei battiscopa e la mancanza di mancorrente nella ringhiera nel vano scala, nonché la presenza di difetti nella porta di accesso a detto vano (lett. "d" ed "e"); la mancanza di una porta scorrevole e difetti di verniciatura nella porta verso il cortile al piano terreno dell'alloggio, nonché il difettoso montaggio di infissi ed il mancato completamento dei sanitari al piano primo (lett. "f" e "g"); la presenza di coppi scheggiati sul tetto (lett. h).

IL CASO.it

Il tutto per un minor valore dei beni oggetto di compravendita per complessivi € 40.730,00, di cui € 26.030,00 per spese di ripristino dei difetti, vizi e mancanze riscontrate; € 4.200,00 per il deprezzamento dell'autorimessa interrata ed € 10.500,00 per il deprezzamento degli altri manufatti (cfr. pag. 41 della relazione peritale).

Attese le contrapposte osservazioni alle risultanze peritali occorre innanzitutto evidenziare che, in linea generale, gli accertamenti in fatto svolti dal Ctu non sono stati contestati da parte convenuta, a mezzo del proprio Ct, se non in parte. In particolare, quest'ultimo ha minimizzato la presenza dell'umidità e dell'effluorescenza dal muro di recinzione esterna e la presenza di scheggiature nei coppi di copertura; ha poi escluso che parte dei difetti e delle mancanze rilevate dal perito d'ufficio fossero comprese nel capitolato d'appalto.

IL CASO.it

Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.

Non è seriamente pensabile, in primo luogo, che i difetti del muro di recinzione costituiscano "*inevitabili inestetismi*" e che i difetti dei coppi posti sul tetto sarebbero "*tipici*", per cui gli acquirenti si dovrebbero rassegnare a tali evenienze, ben potendo invece questi invocare l'esecuzione dei manufatti in questione a regola d'arte. E' invece smentito

per tabulas l'assunto secondo cui il cancello carraio non farebbe parte dei lavori appaltati dalla Immobiliare (cfr. a pag. 6 del contratto).

Per il resto, il Ct ha in realtà mostrato di privilegiare il ruolo di patrocinatore legale della società convenuta, laddove in particolare ha ribadito il fatto che sarebbero stati gli attori ad impedire la realizzazione da parte delle ditte subappaltatrici delle finiture e degli impianti a servizio dell'immobile, o che gli stessi sarebbero stati negligenti rispetto agli obblighi di manutenzione su di loro gravanti, trascendendo dunque dai confini di perito tecnico delle costruzioni a lui propri, per cui i suoi rilievi sono da ritenere del tutto inattendibili.

IL CASO.it

E' per contro meritevole di accoglimento l'obiezione dei coniugi attori all'assunto del perito d'ufficio secondo cui non sarebbe possibile riconoscere un minor valore dei beni venduti in relazione al posto auto di cui gli stessi lamentano il mancato utilizzo a causa della relativa corrispondenza con l'accesso carraio al complesso residenziale.

Nel motivare tale conclusione, non propriamente limitata all'ambito tecnico del suo mandato, il Ct ha annesso efficacia ostativa alla pretesa attorea al regolamento di condominio del 30/7/2007, redatto dalla società convenuta, in virtù del quale il parcheggio delle auto non sarebbe consentita nell'area in cui è ubicato il posto auto (cfr. a pag. 5 dell'elaborato peritale).

IL CASO.it

Ora, al di là del fatto che tale regolamento risulta allegato alla relazione peritale del Ct di parte convenuta, per cui la stessa deve ritenersi tardiva ed inammissibile, non occorre diffondersi in particolari motivazioni per evidenziare – come correttamente fa parte attrice – che detto regolamento, per quanto redatto su delega dei promittenti acquirenti nel contratto preliminare, non può mutare la destinazione d'uso del bene

oggetto di compravendita, senza che sullo specifico punto risulti il consenso dei proprietari del bene.

IL CASO.it

In conseguenza dei rilievi sopra svolti, e tenuto conto che dallo schizzo planimetrico all. n. 1 alla relazione del Ctu si trae piena conferma fondatezza della doglianza dei coniugi attori, ai medesimi deve essere riconosciuto il minor valore dei beni acquistati per il mancato utilizzo del posto auto in questione. La stima di € 8.000,00 operata sul punto dal perito d'ufficio appare troppo prudentiale, essendo notoriamente elevato il valore di mercato anche di posti auto scoperti in città delle dimensioni e caratteristiche di Saluzzo, per cui appare maggiormente congruo riconoscere a tale titolo un importo di € 15.000,00.

Non essendo invece ravvisabili elementi per discostarsi dalla stima del Ctu per quanto concerne gli altri difetti e vizi riscontrati, il minor valore dei beni immobili acquistati dai coniugi attori va complessivamente determinato in € 55.730,00.

L'importo del corrispettivo dovuto alla società convenuta va corrispondentemente ridotto e, visto l'integrale pagamento del prezzo, la stessa va condannata alla relativa restituzione.

Su tale ammontare non spetta agli attori alcuna rivalutazione monetaria, essendo detta somma liquidata a valori monetari attuali. Sono invece dovuti gli interessi compensativi, al saggio legale, dalla data di diffida stragiudiziale, in forza della citata missiva inviata a mezzo raccomandata a/r il 17/3/2004, sino al saldo effettivo. **IL CASO.it**

Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, stante la mancanza di allegazione da parte dei medesimi in ordine a pregiudizi posti in rapporto di causalità ai sensi dell'art. 1223 c.c. con il difettoso adempimento da parte della società convenuto dei propri obblighi traslativi, quali sopra accertati.

Stante la dichiarazione resa dagli attori circa l'avvenuto rilascio, nelle more del giudizio, dell'agibilità dell'immobile acquistato e delle altre certificazioni di legge (pag. 16 della comparsa conclusionale), e la rinuncia alla domanda di adempimento inizialmente proposta, non vi è luogo a provvedere al riguardo.

IL CASO.it

Le spese di lite e di Ctù seguono la soccombenza. Le prime vengono liquidate sulla base della notula depositata dal procuratore di parte attrice, con moderazione degli onorari ivi esposti in ragione dell'esito della lite.

P.Q.M.

Il giudice unico del Tribunale di Saluzzo
definitivamente pronunciando

- RIDUCE il prezzo di acquisto da parte degli attori L M e B D degli immobili acquistati dalla convenuta Società Immobiliare & C. s.n.c. oggetto di causa dell'importo di € 55.730,00 e CONDANNA quest'ultima a restituire ai primi detta somma, oltre agli interessi legali dal 17/3/2004 sino al saldo effettivo;
- RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dai medesimi attori;
- CONDANNA la società convenuta a rimborsare agli attori le spese di causa, liquidate in € 329,80 per anticipazioni non imponibili; € 3.213,00 per diritti; € 6.000,00 per onorari; oltre al titolo di rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa sugli importi imponibili per legge;
- PONE DEFINITIVAMENTE a carico della medesima convenuta le spese di Ctù.

IL CASO.it

Così deciso in Saluzzo, il 7 luglio 2009

Il giudice

Fabio Franconiero